

ALLEGATO B – SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI E STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE E RECUPERO GATTI INCIDENTATI

L'anno il giorno..... del mese di presso la sede del Comune di Pieve di Cento (BO),
Piazza A. Costa n. 17

TRA

Il Comune di Pieve di Cento (di seguito denominata Comune), Codice Fiscale _____ rappresentata da..... in qualità di del Comune suindicato

E

..... (di seguito sarà denominata Associazione) Codice Fiscale n. _____ con sede legale in iscritta al Registro delle Associazioni di volontariato della Provincia di in data n. rappresentata da nato a il residente in..... in qualità di dell'Associazione stessa,

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di gestione e sterilizzazione delle colonie feline per il triennio 2024/2026;
- con determinazione n. _____ del _____, si è proceduto all'individuazione ed all'affidamento all'Associazione di volontariato _____;
- il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, di approvazione del "Codice del Terzo Settore", all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- la Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m., promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 07/04/2000, prevede la collaborazione dei Comuni, delle Province e delle ASL con le Associazioni zoofile e animaliste, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, per l'attuazione di interventi a tutela e per il controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenire il randagismo;
- nell'ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina di cui alla Legge Regionale n. 27/2000 viene affidata ai Comuni, d'intesa con le ASL locali, direttamente o tramite convenzione, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio;
- al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità sopra richiamati, tenuto conto dei gatti in libera circolazione nel territorio comunale e dell'attività di recupero ed assistenza di gatti randagi ammalati, feriti e/o incidentati, rinvenuti sul territorio comunale, e ai piccoli animali in genere, il Comune di Pieve di Cento ritiene di stipulare una convenzione con un'Associazione avente finalità zoofile per la gestione delle colonie feline, la tutela della salute, la salvaguardia delle condizioni di vita degli animali, in particolare dei gatti e la sterilizzazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità

- a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- b) La finalità della presente convenzione è l'osservanza dell'art. 29 della Legge Regionale n. 27/2000 e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina.

Art. 2

Compiti dell'Associazione

Nell'ambito della presente convenzione, le attività spettanti all'associazione sono:

- a) censimento e sterilizzazione delle colonie feline: attività afferenti alla popolazione felina presente sul territorio comunale, che consistono nel raccogliere le segnalazioni di intervento da parte della cittadinanza per il censimento delle colonie feline, aggiornare il database esistente, coordinare i contatti e le attività con i veterinari convenzionati con l'Associazione, catturare i felini, provvedere al loro trasporto presso i centri per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza, monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel territorio comunale;
- b) interventi di cura, protezione ed accoglienza di piccoli animali domestici ed in particolare dei gatti abbandonati, custodia e mantenimento degli animali affidati fino ad adeguata adozione con gestione dell'assistenza veterinaria a favore degli stessi;
- c) attività di incentivazione degli affidi anche attraverso l'uso di social network;
- d) prevenzione del randagismo attraverso la predisposizione di campagne di sensibilizzazione mirate all'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei gatti recuperati/accolti; promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulle conoscenze ed il rispetto delle colonie feline, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo delle scuole e alle giovani generazioni.

L'associazione non garantisce la reperibilità diurna per il recupero di animali incidentati o randagi; questa attività verrà svolta nel rispetto delle disponibilità dei volontari.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) l'associazione opera in collaborazione con eventuali cittadini referenti, che siano essi soci o non dell'Associazione, che alimentano direttamente la colonia felina sul posto.

Nello svolgimento di tutte le attività l'associazione dovrà rispettare scrupolosamente le direttive fornite dal servizio veterinario territoriale e le disposizioni normative esistenti in materia igienico-sanitaria e di benessere animale.

L'associazione opera utilizzando materiale ed attrezzature proprie.

Al termine di ogni annualità l'Associazione presenta al Comune anche una relazione dettagliata delle attività svolte nell'anno precedente.

Le parti si riservano di concordare per iscritto l'esecuzione di ulteriori attività che si rendessero necessarie in materia di tutela degli animali e controllo del territorio. Le attività aggiuntive verranno svolte a fronte del rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'associazione si impegna ad utilizzare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, i locali e le strutture messi a disposizione dal Comune esclusivamente per le attività di cui sopra.

L'associazione si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pieve di Cento, consapevole che la violazione, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, è causa di risoluzione della convenzione.

Art. 3

Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) Informare i cittadini che censiscono le colonie feline sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo i recapiti telefonici.
- b) Informare l'Associazione delle nuove colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia, indicando, nel rispetto della legge sulla privacy, l'eventuale referente della colonia ed i relativi recapiti.

- c) Patrocinare eventuali iniziative volte alla raccolta di fondi a favore dell'Associazione.
- d) Sensibilizzare i cittadini con opuscoli o serate informative per le finalità previste dalla convenzione.
- e) Mettere a disposizione dell'associazione convenzionata un contratto di comodato gratuito per tutta la durata della convenzione relativo alle seguenti strutture:
 - 1) un vano presso l'ex ospedale di Pieve di Cento, con accesso da Piazzetta Battistelli (come da planimetria allegata);
 - 2) un container sito presso gli impianti sportivi con accesso dalla Strada Vicinale Guardia utilizzabile a solo uso magazzino.

Le strutture messe a disposizione possono essere utilizzate solo per lo svolgimento delle attività della presente convenzione. Nessuna modifica, anche migliorativa, alle strutture concesse in comodato può essere svolta se non previa autorizzazione scritta del responsabile comunale competente.

Art. 4 Personale

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare soci volontari e a collaborare con eventuali cittadini referenti delle colonie.

I nominativi verranno inseriti in un elenco che verrà inviato al Comune ed al servizio veterinario territoriale. Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente ai suddetti Enti, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

L'Associazione garantisce che i soci inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

A tal fine l'associazione, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, consegna al Comune copia della polizza assicurativa n. ____ rilasciata da ____ il ____ a copertura dei rischi ____.

Ai sensi dell'art 18 comma 3 del Codice del Terzo Settore tali oneri per la copertura assicurativa dei volontari regolarmente iscritti impegnati nelle attività della convenzione, saranno a carico del Comune, ricompresi nel rimborso spese.

L'Associazione coordinerà l'attività dei soci volontari sul territorio e fornirà un recapito telefonico dedicato a cui i cittadini e l'Ente potranno rivolgersi per gli aspetti propri del servizio.

I soci o volontari che si occupano delle colonie feline censite nel Comune, saranno dotati se richiesto dal Comune, di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 5 Rimborso delle spese

Il Comune, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 riconosce all'associazione il rimborso delle spese sostenute e documentate direttamente ascrivibili alle attività di cui alla presente convenzione fino a un massimo di € _____ annui,, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, stabilito nel rispetto delle previsioni di bilancio. Il rimborso spese deve sempre coprire almeno le spese assicurative dei soci dell'Associazione. Il rimborso verrà erogato annualmente a consuntivo sulla base delle spese sostenute e debitamente documentate in base alla normativa, anche fiscale, vigente.

Art. 6 Osservanza della vigente normativa e responsabilità

L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L. 14/08/1991, n. 281, alla L. R. n. 27 del 07/04/2000, alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamento che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Ausl di riferimento riterrà di impartire.

L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.

Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'Associazione.

Art. 7

Durata e rescissione

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione fino al 31/12/2026.

Verificato il buon andamento dell'attività svolta, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di rinnovare l'affidamento in gestione delle colonie feline per un ulteriore triennio.

L'Associazione si impegna, nel caso non vi fossero le condizioni per il rinnovo, a garantire il graduale passaggio delle consegne ad altro soggetto.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'Associazione, stipulando apposito atto aggiuntivo.

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi come definiti all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

Il Comune e l'Associazione possono risolvere la presente convenzione in ogni momento con preavviso scritto di 60 gg.

Il comodato dei locali di cui all'art. 3 ha durata corrispondente alla durata della presente convenzione.

Art. 8

Esenzione spese contrattuali

Il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5, del D.Lgs.117 del 2017, in quanto l'Associazione è iscritta al registro del volontariato.

Art. 9

Controversie

In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e l'Associazione è competente il Foro di Ferrara.

Art. 10

Normativa privacy

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

Disposizioni finali

La presente convenzione, in forma di scrittura privata, verrà registrata solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile del Settore
